

# CITTÀ DI VITTORIO VENETO



VICTORIA NOBIS VITA

## **REGOLAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE**

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 45 del 23.12.2008

## **Articolo 1. Definizione**

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è un insieme di prestazioni socio-assistenziali svolte a domicilio in favore di soggetti o nuclei familiari che si trovano in una condizione di disagio o bisogno *al fine di* garantire un livello minimo di assistenza.

## **Articolo 2. Finalità**

Il Servizio di Assistenza Domiciliare persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia della persona nel proprio domicilio, prevedendone gli stati di disagio e di dipendenza e promuovendone il benessere psico-fisico, tramite interventi personalizzati adeguati ai bisogni nel pieno rispetto della volontà e degli stili di vita espressi dalla persona.

Il servizio si propone di mantenere la persona nel proprio domicilio e nel contesto familiare.

## **Articolo 3. Destinatari**

Il Servizio è rivolto ai cittadini residenti nel Comune che si trovino in stato di bisogno. Possono accedere anche le persone domiciliate nel Comune che contribuiranno alla spesa del Servizio come cittadini residenti per i primi sei mesi di erogazione secondo le modalità di compartecipazione successivamente descritte; in seguito, se ancora fruitori del Servizio, dovranno pagare la quota intera.

## **Articolo 4. Prestazioni**

Il Servizio di Assistenza Domiciliare, in base al progetto individuale sulla persona e/o sul nucleo familiare, fornisce di norma le seguenti prestazioni:

1. valorizzazione delle abilità residue dell'utente nel rispetto della sua volontà ed autonomia personale nello svolgimento delle attività quotidiane;
2. controllo, cura e igiene personale, abbigliamento, lavanderia-stireria, alimentazione, fornitura o preparazione pasti, bagno, mobilitazione, medicazioni semplici e assunzione dei medicinali in accordo con le figure sanitarie;
3. assistenza e sostegno nel governo dell'alloggio;
4. accompagnamento, trasporto, sostegno, socializzazione e disbrigo pratiche e/o commissioni varie;

5. supporto e sostegno in caso di necessità inerenti eventuali ricoveri in strutture sanitarie e/o socio-sanitarie;
6. attivazione di eventuali interventi di emergenza;
7. supporto e sostegno alla rete familiare;
8. segretariato sociale;
9. servizio di lavanderia,
10. servizio di pasti caldi a domicilio.

Le caratteristiche qualitative e quantitative dell' intervento sono definite nel progetto individuale/familiare condiviso tra utente, la sua rete di riferimento ed il Servizio Sociale Professionale.

### **Articolo 5. Personale**

Il personale del Servizio Assistenza Domiciliare è composto dalle seguenti figure:

- DIRIGENTE DEL SERVIZIO che ha funzioni di:

assumere gli atti amministrativi e procedurali che definiscono la quota di contribuzione a carico dell'utente così come previsto successivamente dal presente regolamento.

- ASSISTENTE SOCIALE che ha funzioni di:

- o raccogliere le segnalazioni;
- o valutare il bisogno;
- o curare l'istruttoria delle istanze;
- o elaborare, verificare e aggiornare il progetto individuale/familiare;
- o collegare le risorse del territorio attivabili per ogni situazione;
- o coordinare, programmare e verificare il servizio anche mediante la predisposizione del piano di lavoro degli operatori e/o volontari collaboratori.

- ASSISTENTE DOMICILIARE che ha funzioni di:

- o eseguire gli interventi previsti dal Regolamento in conformità al proprio profilo professionale e alle modalità e disposizioni concordate nel progetto individuale/familiare;
- o segnalare le particolari necessità dell'utente;
- o partecipare alle riunioni di coordinamento, programmazione e verifica su indicazione dell' Assistente Sociale.

## **Articolo 6. Requisiti e modalità di ammissione**

L'ammissione e la presa in carico al Servizio di Assistenza Domiciliare è normalmente subordinata alla presentazione di apposita richiesta formulata dal diretto interessato o da un suo familiare o altro soggetto, qualora lo stesso sia impossibilitato a farla.

La richiesta, redatta su apposito modulo (vedi allegato A), va inoltrata al Servizio Sociale del Comune allegando tutte le informazioni e la documentazione utili per l'istruttoria ed in particolare:

- dichiarazione e attestazione ISEE, in corso di validità, del nucleo anagrafico di residenza;
- la documentazione o autocertificazione relativa al possesso di qualunque reddito esente IRPEF del beneficiario del servizio;
- eventuale copia del verbale d'invalidità;
- per la parte del servizio relativa alla fornitura dei pasti o aiuto nella loro preparazione, eventuale dichiarazione relativa alla presenza di allergie alimentari o patologie che determinano diete particolari;
- altre certificazioni mediche o documenti ritenuti utili, da parte dell'utente, per la valutazione della richiesta;

Il richiedente dovrà esprimere inoltre il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della normativa vigente di riferimento.

Il Servizio Sociale del Comune acquisisce d'ufficio tutti i certificati a disposizione della Pubblica Amministrazione ai sensi della normativa vigente sui procedimenti amministrativi.

L'Amministrazione Comunale ha inoltre facoltà di richiedere ogni altro documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda, anche attraverso l'istituto dell'autocertificazione.

Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, così come da normativa.

In particolari casi, l'attivazione del Servizio di Assistenza Domiciliare può essere effettuata d'ufficio se è parte integrante del processo di aiuto.

L'assistente sociale procede all'elaborazione del progetto relativo al Servizio di Assistenza Domiciliare, tenendo conto del contesto organizzativo, delle esigenze dell'utente e dei riscontri emersi anche a seguito di visita domiciliare.

Costituiscono elementi di valutazione sociale per l'ammissione al Servizio l'assenza o carenze familiari, determinati stati di difficoltà anche economica, solitudine, abbandono o isolamento, stati di malattia o invalidità che pregiudichino l'autonomia o l'autosufficienza della persona, stati particolari di bisogno, di emarginazione o di difficoltà, da valutare caso per caso.

Le istanze di ammissione vengono esaminate, di norma, secondo l'ordine cronologico e secondo i tempi previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali.

L'individuazione di eventuali priorità nell'attivazione del Servizio spetta alla valutazione professionale dell'Assistente Sociale; in caso di eventuale lista d'attesa, decide quale domanda debba essere soddisfatta per prima tenendo conto della presenza/assenza di una rete informale, del livello di autonomia, della situazione socio-economica complessiva e della eventuale valutazione dell'Unità di Valutazione Multi-Dimensionale (U.V.M.D.) sul soggetto richiedente.

### **Articolo 7. Disposizioni particolari**

- a) In caso di situazioni particolari, su richiesta motivata dell'Assistente Sociale, il Dirigente dell'Unità competente può prevedere l'attivazione immediata del Servizio di Assistenza Domiciliare demandando a posteriori l'istruttoria completa ed eventuali recuperi della quota di compartecipazione al Servizio.
- b) Il Servizio di Assistenza Domiciliare è gratuito in caso di minori a rischio, dove sia fondamentale mantenere la presa in carico del caso per salvaguardare il minore stesso o nel caso sia previsto un intervento preventivo o prescrittivo anche dell'Autorità Giudiziaria.
- c) L'attivazione del Servizio è gratuita per un massimo di 5 accessi qualora il Servizio medesimo sia richiesto per insegnare ai familiari le tecniche di pulizia e di igiene personale e l'utilizzo di presidi vari, limitatamente ai casi in cui vi sia una dimissione ospedaliera o l'inserimento in famiglia di personale privato. Le famiglie che hanno già utilizzato tale opportunità non potranno richiederla una seconda volta, se non trascorsi sei mesi e modificata la situazione socio-sanitaria del soggetto.
- d) In situazioni di particolare rilievo e gravità a livello psico-sociale, oppure quando il pagamento del servizio può pregiudicarne l'erogazione, ritenuta invece assolutamente necessaria in base alla valutazione dell'Assistente Sociale e/o dell'U.V.M.D., il Dirigente o il Responsabile dell'Unità con proprio atto, in parziale deroga al presente regolamento, può erogarlo con una partecipazione ridotta o gratuita a carico del beneficiario.
- e) Eventuali altre eccezionali situazioni non rientranti in queste particolarità, saranno demandate a decisioni o provvedimenti della Giunta Comunale.
- f) Non è prevista alcuna compartecipazione nel caso di decesso dell'utente nel corso del primo mese di attivazione del servizio.
- g) Per gli utenti inseriti nel Progetto delle Cure Palliative dell'ULSS n° 7 Pieve di Soligo così come stabilito in sede di U.V.M.D., il Servizio di Assistenza Domiciliare sarà erogato gratuitamente.
- h) Il Servizio di Pasti Caldi a domicilio viene effettuato dalle Addette all'Assistenza. Tale personale consegna, con appositi contenitori, un pasto completo di primo, secondo con contorno, pane e frutta, presso il domicilio dell'utente.

Per quanto attiene al costo di tale Servizio si specifica che:

- l'erogazione dei pasti caldi a domicilio è gratuita per coloro che presentano un reddito ISEE-SAD corrispondente alle prime due fasce dell'Allegato B;
- l'erogazione dei pasti caldi a domicilio è a totale carico dell'utente il cui reddito ISEE-SAD ricade dalla terza fascia di reddito in su dell'Allegato B;
- per coloro che pagano il Servizio di Pasti Caldi, al prezzo del singolo pasto fatturato dalla ditta fornitrice, sarà applicata un'addizionale pari al 5% motivata dal costo del trasporto effettuato dalle Addette all'Assistenza;
- all'utente che usufruisce anche dell'Assistenza Domiciliare e il cui reddito ISEE-SAD rientra tra la terza e la decima fascia dell'allegato B, potrà usufruire del Servizio di Pasti Caldi con costo a totale carico come specificato nel precedente punto.

### **Articolo 8. Compartecipazione dell'utente a costi del Servizio**

L'erogazione delle prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare prevede la compartecipazione alla spesa da parte dell'utente al costo sostenuto dal Comune per la fruizione del Servizio.

L'utente partecipa alla spesa secondo la propria situazione economica e patrimoniale certificata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica della Situazione Economica Equivalente (ISEE) riguardante la propria famiglia anagrafica, resa ai sensi del Decreto Legislativo n°109/98 e successive modificazioni e integrazioni.

Per il Servizio di Assistenza Domiciliare, a tale Dichiarazione vanno aggiunti tutti i redditi esenti IRPEF del solo beneficiario del Servizio (o dei beneficiari in caso di più persone in carico al Servizio di Assistenza Domiciliare presenti nello stesso nucleo).

Ai fini della presente disposizione vengono considerati redditi esenti IRPEF: la pensione e/o assegno sociale, l'indennità di accompagnamento, la rendita vitalizia INAIL, le pensioni di guerra e le indennità corrisposte ai ciechi, sordo-muti e invalidi civili, l'assegno percepito dal coniuge per mantenimento dei figli, i contributi pubblici, la pensione estera non conteggiata nell'IRPEF.

Di tali redditi si terrà conto nella misura del 50% determinando un ISEE modificato denominato ISEE-SAD calcolato nel seguente modo:

$$\text{ISEE} + (50\% \text{ Redditi esenti IRPEF} : \text{coefficiente di equivalenza}) = \text{ISEE-SAD}$$

La partecipazione dell'utente è determinata secondo le modalità dell'allegato B del presente Regolamento, che prevede:

- dieci fasce di compartecipazione;

- una soglia minima ISEE-SAD al di sotto della quale il Servizio è gratuito, e pari all'importo stabilito annualmente per il trattamento minimo INPS;
- una soglia massima ISEE-SAD al di sopra della quale il Servizio è sempre a totale carico dell'utente, e pari all'importo stabilito annualmente dalla Regione quale limite per l'accesso all'Assegno di Cura.

L'allegato B è aggiornato annualmente con atto dell'Amministrazione per tenere conto di ogni variazione che interviene sia per quanto riguarda gli importi che determinano le soglie minima e massima che l'indicizzazione ISTAT.

L'utente che non presenta alcuna documentazione reddituale e/o patrimoniale per l'accesso al Servizio è tenuto al costo dello stesso nella misura dell'importo massimo.

Entro il mese di giugno di ogni anno, gli utenti del Servizio di Assistenza Domiciliare devono presentare al Comune una dichiarazione ISEE aggiornata con i redditi dell'anno precedente ed ogni altra documentazione per il calcolo dell'ISEE-SAD.

Ogni utente è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali variazioni della sua situazione, in particolare quella economica ed abitativa.

In applicazione all'art.2 del D.Lgs. 130/2000, limitatamente a prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogate a favore di portatori di handicap (certificati ai sensi dell'art. 4 L. 104/1992) nonché anziani ultrasessantacinquenni, non autosufficienti (con certificazione dell'ULSS), si deve considerare la situazione economica del solo assistito per l'accesso alle prestazioni agevolate del Servizio di Assistenza Domiciliare.

L'Amministrazione in qualsiasi momento può attivare, ai sensi della normativa vigente di riferimento, dei controlli sulla veridicità delle informazioni fornite.

### **Articolo 9. Cessazione, riduzione o sospensione delle attività di Assistenza Domiciliare**

Le prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare cessano in caso di:

- richiesta dell'utente e/o dei familiari;
- decesso dell'utente o suo ricovero definitivo presso strutture di ospitalità;

- modifiche sostanziali della situazione per cui il Servizio Domiciliare non è più ritenuto la risposta adeguata ai bisogni socio-assistenziali del beneficiario;
- mancato pagamento della quota di compartecipazione protratta per almeno tre mesi e senza motivata giustificazione;
- gravi e documentati episodi di mancanza di rispetto dell'utente e dei suoi familiari nei confronti dell'operatore;
- non adesione da parte dell'utente al progetto di aiuto individuale/familiare.

Le prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare possono essere sospese in caso di:

- richiesta motivata dell'utente e/o dei suoi familiari;
- assenza temporanea dell'utente dal territorio comunale;
- ricovero provvisorio dell'utente in strutture ospedaliere o residenziali;
- modifiche del progetto individuale/familiare.

Le prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare possono subire variazioni o riduzioni in caso di particolari esigenze organizzative dell'Ente pur cercando di mantenere le prestazioni essenziali.

#### **Articolo 10. Sostituzione o supplenza del personale**

Nei casi di malattia, di ferie o di impedimenti del personale incaricato, verranno poste in essere tutte le opportune procedure e modalità operative per cercare di garantire la continuità del servizio.

#### **Articolo 11. Rapporto fra operatori e utenti**

L'utente e gli operatori sono tenuti al reciproco rispetto.

L'utente, o la sua persona di riferimento, è tenuto a convalidare, con la propria firma, le presenze dell'operatore, assumendosi così la responsabilità delle prestazioni effettuate dallo stesso, tramite un modulo messo a disposizione dal Servizio.

#### **Articolo 12. Collaborazioni con altri servizi**

Il Servizio di Assistenza Domiciliare collabora nell'ambito di una concezione integrata degli interventi e sulla base di precisi accordi, convenzioni e protocolli con i servizi dell'Unità Locale Socio-Sanitaria n° 7 di Pieve di Soligo e con i servizi e gli organismi di altri Enti, ivi comprese le associazioni e/o forme organizzate di volontariato e i volontari del Servizio Civile Nazionale o Regionale.



3.1. Che l'I.S.E. di riferimento del nucleo familiare, riferito ai redditi dell'anno 200\_\_ è:

ISE NUCLEO FAMILIARE	Scala equivalenza	ISEE

3.2. Che il nucleo familiare del richiedente ha percepito nel medesimo anno di riferimento della certificazione ISEE, i seguenti ulteriori proventi (se esiste condizione di non autosufficienza certificata, indicare solo i proventi dell'assistito):

Pensione/assegno sociale	SI	NO	Se SI pari a valore annuo € I _ I _ I _ I _ I _ I, _ I _ I
Indennità accompagnamento	SI	NO	Se SI pari a valore annuo € I _ I _ I _ I _ I _ I, _ I _ I
Rendita vitalizia INAIL, pensioni di guerra e indennità corrisposte ai ciechi, sordomuti ed invalidi civili	SI	NO	Se SI pari a valore annuo € I _ I _ I _ I _ I _ I, _ I _ I
Assegni percepiti dal coniuge per mantenimento dei figli	SI	NO	Se SI pari a valore annuo € I _ I _ I _ I _ I _ I, _ I _ I
Contributi pubblici (comunali, provinciali, regionali, statali...)	SI	NO	Se SI pari a valore annuo € I _ I _ I _ I _ I _ I, _ I _ I
Pensione estera non conteggiata nell'IRPEF	SI	NO	Se SI pari a valore annuo € I _ I _ I _ I _ I _ I, _ I _ I
Totale			I _ I _ I _ I _ I _ I, _ I _ I

Persona di riferimento
Cognome e nome _____ relazione _____ residente a _____ in via/piazza _____ n. _____ Cap. _____ telefono _____ cell. _____

**Dichiara** che tutte le informazioni riportate nel presente modulo corrispondono a verità e che non sono stati omessi dati importanti.

**Dichiara** che, in applicazione degli art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, sono stato avvertito e sono consapevole della responsabilità penale prevista dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, cui vado incontro in caso di dichiarazioni false ed incomplete e di uso di atti falsi e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

**Si impegna** inoltre a comunicare immediatamente ogni variazione delle situazioni che sono state determinanti per la quantificazione della quota di contribuzione personale al servizio ed in particolare quelle attinenti alla situazione economica ed alla composizione del nucleo familiare.

**Autorizza** codesto Ente ad effettuare presso le sedi competenti controlli diretti ad accertare la veridicità dei dati forniti. In caso di opposizione ai suddetti controlli le prestazioni non potranno essere concesse. L'Ente può effettuare eventuali controlli anche presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari.

**Allega** alla presente la seguente documentazione relativa ai componenti del nucleo familiare:

- Attestazione e dichiarazione I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità;
- Eventuale documentazione attestante le entrate dichiarate nella tabella del punto 3.2);
- Copia di certificazioni di invalidità;
- Certificato relativo alla presenza di allergie alimentari o la necessità di diete particolari;
- Eventuali altri documenti comprovanti la situazione di bisogno e/o ritenuti idonei al fine di esprimere una valutazione sulla reale ed effettiva necessità di un intervento sociale: \_\_\_\_\_

## AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

### Informativa ai sensi della legge sulla tutela dei dati personali (D. Lgs. 196/2003):

I dati forniti dall'utente verranno trattati dall'amministrazione del servizio, anche in forma digitale, nella misura necessaria al raggiungimento dei fini istituzionali e comunque nel rispetto della normativa di cui alla D. Lgs. 196/2003.

All'utente competono i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati, chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendo i presupposti previsti dalla normativa in materia, la cancellazione ed il blocco. Ai sensi della L. 31.12.1996, n. 675 e successive modifiche ed integrazioni, ivi compreso il Codice della Privacy (D. Lgs. n. 196/2003), il/la sottoscritto/a previamente informato/a dal personale del Comune (art. 10), dichiarando di aver avuto, in particolare, conoscenza che alcuni dei dati medesimi rientrano nel novero dei dati "sensibili" di cui all'articolo 22 della legge citata e specificatamente nei "dati personali idonei a rivelare lo stato di salute", acconsente al trattamento dei dati personali relativi alla presente pratica:

- propri
- della persona per la quale si è presentata domanda.

Data, \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

#### ***Se il richiedente è impossibilitato ad esprimere il bisogno:***

La su estesa domanda e dichiarazione è stata resa dal sottoscritto in qualità di \_\_\_\_\_, **in nome e per conto** del richiedente impossibilitato ad esprimere il bisogno, avendone ottenuto il consenso informato.

Cognome e Nome \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ a  
\_\_\_\_\_ Residente a \_\_\_\_\_ in Via  
\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_

Vittorio Veneto, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Firma

Annotazione estremi documento di identità \_\_\_\_\_

Firma apposta dal dichiarante in presenza di \_\_\_\_\_

Allegata copia del documento di identità \_\_\_\_\_

IL Funzionario

\_\_\_\_\_  
(firma leggibile)



# COMUNE DI VITTORIO VENETO

## SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

### ALLEGATO B

COSTO ORARIO DEL SERVIZIO Anno 2008 : 17,49 €

TRATTAMENTO MINIMO PENSIONE INPS Anno 2008 : 5.766,28 €  
(Circ. INPS n. 11 del 01/02/2008 importo mensile € 443,56)

SOGLIA accesso ASSEGNO DI CURA Regione del Veneto - Anno 2008 : 14.992,07 €

FASCE	VALORE ISEE SAD (in Euro)	Quota di compartecipazione dell'utente (% su quota oraria)	Quota oraria corrispondente
0	Fino a 5.766,28	Servizio gratuito	0,00
1	Da 5.766,29 a 6.790,34	10 %	1,75
2	Da 6.790,35 a 7.814,41	20 %	3,50
3	Da 7.814,42 a 8.838,47	30 %	5,25
4	Da 8.838,48 a 9.862,53	40 %	7,00
5	Da 9.862,54 a 10.886,59	50 %	8,75
6	Da 10.886,60 a 11.910,66	60 %	10,49
7	Da 11.910,67 a 12.934,72	70 %	12,24
8	Da 12.934,73 a 13.958,78	80 %	13,99
9	Da 13.958,79 a 14.992,07	90 %	15,74
10	Da 14.992,08 e oltre	100 %	17,49